

Bruxelles, 28.11.2022
COM(2022) 653 final

2022/0389 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo all'adozione dell'elenco di esperti e del regolamento interno del gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'articolo 22.3 dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, in riferimento alla prevista adozione

- a) dell'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto in seno al gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16 (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'accordo di partenariato economico ("APE") UE-Giappone,
- b) del regolamento interno del gruppo di esperti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

Obiettivo dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ("accordo") è liberalizzare e agevolare gli scambi e gli investimenti, promuovere un vincolo economico più stretto tra le parti nonché promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in un modo che contribuisca allo sviluppo sostenibile.

L'accordo è stato concluso dal Consiglio dell'Unione europea il 20 dicembre 2018 a seguito della ratifica del Parlamento europeo, avvenuta il 12 dicembre 2018. L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.

2.2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è uno dei comitati specializzati istituiti dall'articolo 22.3, paragrafo 1, dell'accordo e composti da rappresentanti di entrambe le parti. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato specializzato sono prese per consenso e possono essere adottate con riunioni di persona o per iscritto (articolo 22.3, paragrafo 3, lettera f)).

2.3. Gli atti previsti del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

A norma dell'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile stabilisce un elenco di almeno dieci persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto in seno al gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16 (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'APE UE-Giappone.

Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: uno per ciascuna parte e uno per persone che non siano cittadini di alcuna delle parti e che possano esercitare la funzione di presidente del gruppo.

Tra le parti è stato messo a punto un progetto di elenco di dodici persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto.

L'elenco soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, in base al quale ogni sottoelenco deve comprendere almeno tre persone. Il sottoelenco per l'UE comprende quattro persone, il sottoelenco per il Giappone quattro persone e il sottoelenco dei presidenti scelti congiuntamente quattro persone.

Inoltre, a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 2, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotta il regolamento interno del gruppo di esperti.

Tra le parti è stato messo a punto un progetto di regolamento interno.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione dell'elenco di esperti e del regolamento interno. La posizione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.

L'atto che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 16.8 e 22.3 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo all'adozione dell'elenco di esperti e del regolamento interno del gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018², l'Unione ha concluso l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ("accordo"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
- (2) L'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo prevede che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile stabilisca un elenco di almeno dieci persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto in seno al gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16.
- (3) L'articolo 16.18, paragrafo 2, dell'accordo prevede che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotti il regolamento interno del gruppo di esperti.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.
- (5) A norma dell'articolo 22.3, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono essere adottate anche per iscritto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo all'adozione dell'elenco di esperti e del regolamento interno del gruppo di esperti da convocare per esaminare la questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del capo 16 si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile accluso alla presente decisione.

² GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*